

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONCAS

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	211
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo (2357)	211
PRESIDENTE 211, 212, 213, 214, 216, 219, 223,	225
ANGELINI	221
CARUSO	218, 221, 222
GALLONI	219
GUI, <i>Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i> 213, 215, 216, 218, 219, 221, 222, 223	
IANNIELLO, <i>Relatore</i>	211, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 223, 225
RICCIO STEFANO	219, 222, 223
TOZZI CONDIVI	218, 219, 221
VETERE	212, 215, 216, 218, 220, 221, 223, 225

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, i deputati Angelini, Cassanmagnago e Corà sostituiscono rispettivamente i deputati Ingraio, Lucifredi e Cossiga.

Discussione del disegno di legge: Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo (2357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo ». L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgere la relazione.

IANNIELLO, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame si propone l'estensione, agli operai dello Stato, di una serie di norme dello stato

La seduta comincia alle 9,40.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

giuridico degli impiegati, norme che traggono origine dall'accordo fra Governo e sindacati del 23 febbraio 1973. Il provvedimento accoglie un obiettivo perseguito da decenni dai lavoratori: la unificazione della disciplina normativa per operai ed impiegati. Lo stato giuridico degli operai si arricchisce di una serie di istituti, come la retribuzione mensile invece che giornaliera e conduce alla parificazione per quanto riguarda il congedo ordinario e straordinario, il compenso per lavoro straordinario, l'unificazione delle classi operaie, l'adeguamento della dotazione dell'organico entro una determinata fascia, l'unicità dei criteri di assunzione, i passaggi di qualifica, i trasferimenti da un'amministrazione all'altra, l'adozione di un testo unico sullo stato giuridico per operai ed impiegati. Risponde ad uno dei principi fondamentali della Costituzione in materia di eguaglianza dei lavoratori ed integra il provvedimento di perequazione economica, affermando una più moderna politica per il personale pubblico e maggiore armonia fra i lavoratori del pubblico impiego e di quello privato, che troverà completamente con l'estensione delle norme dello statuto dei lavoratori, in applicazione del principio della negoziazione fra sindacati e Governo. Si cancellano, così, antiche e ingiuste discriminazioni fra operai ed impiegati e si apre la strada che assicura a tutti i pubblici dipendenti parità di trattamento ed una linea omogenea nella politica del personale per il settore del pubblico impiego.

La generalità dei consensi espressi sia da parte dei contraenti (cioè Governo e sindacati) sia da parte dei lavoratori interessati, non ci esime dal formulare alcune osservazioni più di ordine tecnico che sostanziale. In tal senso, per quanto riguarda l'inserimento di alcuni aspetti estranei alle finalità proprie del provvedimento, e per il contenuto peggiorativo di alcune norme, io ho presentato delle proposte di aggiustamento tecnico agli articoli 16 e 24, ed emendamenti concernenti l'uniformità di trattamento in caso di infermità dipendente da cause di servizio; l'opportunità di richiedere il parere del consiglio di amministrazione per l'ammissione ai concorsi interni e per la effettuazione del lavoro straordinario; il computo del compenso per il lavoro straordinario e l'abolizione delle forme di compenso forfettario; il mantenimento della attuale normativa in materia di trasferimento da una amministrazione all'altra; il trattamento in caso di passaggio ed inquadramento nella categoria superiore; l'indennità dovuta in caso di infortuni, di malattie professionali

o dipendenti da cause di servizio e infine i criteri per la nomina dei capi operai e l'organizzazione dei corsi di addestramento e la compilazione della terza copia del foglio matricolare.

Concludendo, mi pare opportuno sottolineare la necessità di definire con estrema urgenza il provvedimento, non solo perché al ritardo della presentazione al Parlamento si aggiunge il lavoro della ristrutturazione degli enti parastatali, che ha assorbito per quasi sei mesi l'attività della nostra Commissione, ma anche e soprattutto la viva attesa della categoria che da oltre un anno chiede la traduzione in legge di un accordo sindacale che rappresentava - e rappresenta - il coronamento di una impegnata collaborazione tra Governo e sindacati, per l'avvio di un progressivo riordinamento dell'organizzazione del personale e di un effettivo processo di rinnovamento della pubblica amministrazione, che assicuri la funzionalità e l'efficacia dei servizi senza costi dispersivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VETERE. Il disegno di legge in esame è il frutto di una trattativa tra Governo e sindacati che si è svolta dopo il marzo 1973, cioè dopo il raggiungimento dell'accordo generale per il pubblico impiego. Il provvedimento, tuttavia, non è il primo elaborato in questa materia: esso è infatti il quarto e dovrebbe precedere l'emanazione di un testo unico - per il quale il Governo ha chiesto la delega e di cui si discute in questo momento al Senato - che raccolga la normativa relativa alla concessione di periodi di congedo ed aspettativa.

La prima legge in materia, la n. 90 del 1961, ha risolto i problemi del contratto di lavoro degli operai, nel senso che ha eliminato una delle piaghe dell'amministrazione ed una delle fonti di discriminazione e di clientelismo cui i Governi precedenti non hanno mai rinunciato.

Direi che questa è stata una delle battaglie più complesse che le organizzazioni sindacali hanno portato innanzi, perché non solo la posizione non di ruolo è precaria nel settore dell'amministrazione dello Stato - basterà ricordare nell'amministrazione della difesa, le discriminazioni politiche e sindacali che hanno condotto ai licenziamenti effettuati fra il 1951 e il 1956 dai Governi presieduti dalla democrazia cristiana - ma si presta a discrimi-

nazioni e clientelismi. Forme di rapporto precario ancora restano in posizione laterale soprattutto nell'amministrazione della difesa. Comunque questo disegno di legge dà una certa conclusione ad una fase abbastanza impegnata che è stata portata avanti negli anni: oltre alla già citata legge n. 9 del 1961, vi è il decreto n. 1480 sul congedo e sull'aspettativa per gli operai della difesa e la legge n. 249 del 1968 che estende le norme per gli operai della difesa a tutti gli operai dell'amministrazione statale. Oggi sottolineiamo la completa parità di trattamento fra impiegati ed operai. Quindi con il disegno di legge in discussione e il testo unico che dovrà essere redatto si conclude questa fase. L'accordo, nelle sue linee generali, è contenuto nel disegno di legge; ma il Governo si era dichiarato disponibile ad un perfezionamento, tanto che una serie di emendamenti sono stati presentati già con una intesa di massima tra i sindacati ed il ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e altri ministri interessati. Altri emendamenti, invece, non coincidono con la linea concordata.

Quelle che possono dirsi risolte sono le questioni relative alla unificazione delle norme sul congedo con il cumulo del congedo ordinario e straordinario, per cui varranno le stesse norme valide per gli impiegati.

Una novità apprezzabile, anche se casi del genere raramente si sono verificati, è la messa a disposizione degli operai appartenenti a ruoli che devono essere soppressi. Lo stesso dicasi per la sospensione cautelativa. Gli istituti sono oggi meglio garantiti e sono identici a quelli degli impiegati, anche per quanto riguarda i requisiti di assunzione.

Una norma di un certo interesse, sulla quale i sindacati avevano ritenuto di puntare, era quella relativa al contingentamento degli operai per zone e regioni onde avere migliori garanzie di collocazione. Ancora un principio che potrebbe essere esteso più in generale nella pubblica amministrazione è quello dei concorsi unici per qualifiche comuni fra varie amministrazioni, per snellire le procedure concorsuali. Il giudizio sul lavoro svolto negli anni, i corsi di adeguamento e qualificazione, la retribuzione mensile e non più giornaliera sono rivendicazioni che i sindacati hanno portato innanzi e trovano espressione in questo provvedimento.

È questa una vicenda che dura nell'amministrazione statale da più di 27 anni: si sono sostenute battaglie difficili, non tutte vinte.

Vi sono problemi non risolti per cui sono stati presentati emendamenti. In particolare sussistono discrepanze nel trattamento fra impiegati ed operai per quanto riguarda, ad esempio, il periodo di malattia, giacché anche con questo disegno di legge il trattamento di malattia, in casi di infermità per servizio, ha per gli impiegati una tutela migliore.

Un'altra norma che presenta diversità di trattamento rispetto agli impiegati è quella relativa alla possibilità di passaggio alla categoria superiore, con possibilità di avvalersi della riserva di posti. Dovrebbe essere abolito, indipendentemente dal possesso dei requisiti obiettivi, il giudizio di merito del consiglio di amministrazione, che non si fonda su requisiti obiettivi, non è necessario e, semmai, dovrebbe essere espresso in modo diverso.

Problema non risolto è anche quello del pagamento delle ore di lavoro effettuate oltre l'orario normale, da categorie speciali con orario di lavoro non ben definito, e dovremmo fare un passo avanti definendolo lavoro straordinario.

In caso di malattia si ha, per quanto riguarda il trattamento economico, una differenza di sei mesi rispetto agli impiegati, che il Governo ha mantenuto nell'accordo.

Infine, nei casi di passaggio a categoria superiore dovrebbe essere riconosciuta l'anzianità acquisita. Ma si tratta di norme di aggiustamento, perché nel complesso questo disegno di legge, frutto delle pressioni sindacali, conclude una fase nell'amministrazione statale, soprattutto per quanto riguarda il clientelismo, e rappresenta un passo avanti. Ci auguriamo, quindi, che la Commissione voglia accogliere le proposte di emendamento e dare una conclusione positiva al lavoro dei sindacati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GUI, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Sono lieto di poter discutere in questa sede questo importante disegno di legge presentato dal mio predecessore. Come ha già spiegato il relatore, nel campo dell'ordinamento del personale dipendente dello Stato e dalle amministrazioni autonome, esso segna una tappa molto significativa verso un adeguamento ed una quasi completa parificazione delle condizioni degli operai a quelle degli impiegati. Ho notato nelle parole dei colleghi un certo apprezzamento — sia pure condi-

zionato — per il disegno di legge in esame che effettivamente rappresenta, al di là delle opinioni particolari, un progresso civile. Non intendo ora illustrare il mio punto di vista sugli emendamenti proposti, ma desidero solo ricordare che il testo attuale è il frutto di una lunga trattativa intercorsa tra Governo e sindacati. Le organizzazioni dei lavoratori, tuttavia, hanno manifestato, dopo il raggiungimento dell'accordo, il desiderio di apportare alcune modifiche migliorative che andassero al di là della stessa intesa raggiunta. Il Governo ha accettato queste richieste ed ha concordato con le organizzazioni dei lavoratori ulteriori perfezionamenti, che praticamente si concretizzano nell'articolo 17-bis ed in alcune proposte di modifica all'articolo 23.

Il primo concerne l'adeguamento del trattamento economico degli operai dello Stato, in caso di assenza dovuta a infermità per cause di servizio, al trattamento riservato agli impiegati e ad alcune situazioni economiche che sono già state estese agli operai del Ministero della difesa. La collocazione di questo emendamento (per il quale abbiamo ottenuto il consenso del Ministero del tesoro con molta fatica) sarà definita in sede di coordinamento.

Le seconde, invece, riguardano l'adozione, come norma generale, della disciplina relativa al trattamento economico degli operai dello Stato nel caso di passaggio alla categoria superiore. Queste norme, in pratica, estendono a tutte queste persone una condizione di favore che si è già verificata per gli operai delle amministrazioni dei monopoli. Sugli altri emendamenti mi pronuncerò nel corso della discussione dei singoli articoli. Vorrei infine ricordare ai colleghi che le proposte di modifica sono il frutto di trattative delicate con i sindacati e rappresentano il punto di incontro delle esigenze dei diversi dicasteri e delle singole amministrazioni autonome. Pertanto, io debbo considerarmi disarmato di fronte ad emendamenti implicanti aumento di oneri sui quali il Ministero del tesoro non si sia espresso in senso favorevole, e quindi non potrei aderire ad essi senza il consenso degli altri dicasteri e senza un'attenta valutazione delle loro possibili implicazioni. Mi pare, però, che le questioni che ci dividono non siano molto importanti e perciò, ricordando ancora che sugli emendamenti che ho illustrato vi è il pieno accordo del Governo, credo che il provvedimento, così modificato, possa essere considerato pienamente soddisfacente e quindi sarò lieto di collaborare alla sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonché quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì estese le disposizioni previste nel titolo VI (ad eccezione dei commi VIII e IX dell'articolo 68), nel titolo VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.

Gli onorevoli Galloni e Ianniello e gli onorevoli Vetere, Angelini e Caruso hanno presentato in un identico testo il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole:
« (ad eccezione dei commi VIII e IX dell'articolo 68) ».

IANNIELLO, *Relatore*. Sono disposto a proporre un emendamento subordinato nel caso in cui non fosse possibile ottenere immediatamente l'approvazione di questa proposta di modifica. Attualmente il personale dello Stato gode di due distinti trattamenti in caso di infermità dipendente da cause di servizio. Il personale impiegatizio ha diritto al cosiddetto equo indennizzo, che è a carico della amministrazione, mentre il personale operaio ha diritto all'assegno vitalizio da parte dell'INAIL. Ora, con l'approvazione dell'emendamento in esame, il primo trattamento verrebbe esteso anche alle categorie operaie: cioè, in pratica, verrebbe concessa a queste ultime la gestione diretta, da parte dell'amministrazione di appartenenza, del fondo relativo alle infermità dovute a cause di servizio o agli infortuni sul lavoro. Ciò comporterebbe una modifica sostanziale dell'attuale disciplina dell'assicurazione obbligatoria del personale operaio presso l'INAIL. È chiaro che vi è nella richiesta dei lavoratori l'ansia di arrivare alla unificazione, anche ai fini di queste situazioni particolari e disgraziate, come gli infortuni sul lavoro, le malattie per causa di servizio o contratte per l'ambiente in cui sono costretti a lavorare. È un'ansia legittima, ma se vi fossero difficoltà da parte del

Governo perché si verrebbe a modificare tutta la normativa, mi riservo di presentare un subemendamento all'articolo aggiuntivo da me proposto alla fine del provvedimento, che prevede, accanto all'indennità riconosciuta durante l'assenza per malattia o infortunio sul lavoro, che è a carico dell'amministrazione di appartenenza, le spese di soggiorno e cura per le infermità. Se non si vuole riconoscere la estensione dell'equo indennizzo si potrebbero riconoscere le spese per soggiorno e cura, come previsto per gli impiegati, perché l'equo indennizzo comprende una indennità di missione particolare che è surrogatoria del rimborso delle spese di cura.

VETERE. Il comma ottavo dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di cui si discute, dice che nei casi di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. In tali casi questo rischio non è coperto, per gli operai, né in base alla citata legge n. 90, che si occupa solo del mantenimento della paga, né dall'INAIL. Prima di rinunciare, come anticipato dal relatore a tale emendamento, dobbiamo riflettere, perché se si deve arrivare alla unificazione di trattamento questo è uno dei punti che non dovrebbe essere dubbio. L'operaio che subisca una menomazione per causa di servizio non vedo perché debba avere un trattamento diverso da quello degli impiegati e, pertanto, prima di accettare la subordinata suggerita dal relatore, che avrebbe riferimento alle sole spese di soggiorno ma non all'indennizzo, ritengo sia opportuno approfondire l'argomento.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. La soppressione di questo inciso non è irrilevante. Il comma nono è solo un fatto procedurale conseguente al comma ottavo, ma l'ottavo comma dice che per le infermità dipendenti da cause di servizio sono a carico dell'amministrazione le spese di cura, compreso il ricovero, e l'indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita. Vigè un sistema diverso per gli impiegati, non solo per il problema dell'equo indennizzo. È un sistema alternativo rispetto a quello dell'INAIL per gli operai e non si può, sopprimendo una parentesi, prendere una

così grave decisione senza porsi i problemi connessi al passaggio dall'una all'altra gestione. Vi è l'aspetto dell'assunzione dell'onere da parte della amministrazione, con ovvie conseguenze finanziarie, ma vi è una scelta di sistema diverso che non credo si possa compiere sopprimendo completamente un inciso; se invece si vuole perseguire l'effetto più limitato che ha fatto presente il relatore, non si pone più la scelta fra l'uno e l'altro sistema, ma si pone una scelta più limitata: cioè, fermo restando il sistema INAIL, l'integrazione a carico dell'amministrazione per le prestazioni particolari non coperte dal sistema INAIL stesso. È un discorso meno complicato. Non sarebbe quindi accettabile l'emendamento così com'è formulato, sia perché comporta un onere, sia perché non possiamo modificare il sistema di intervento finora previsto per questa categoria. Se si tratta di una aggiunta, invece, il problema va affrontato alla fine dell'articolato e su questo non esprimo parere contrario, pur riservandomi di esaminare, con il tesoro, la possibilità di accoglimento.

Pertanto prego vivamente i presentatori di non insistere sull'emendamento perché, al momento, rappresenterebbe un modo assolutamente inadeguato di cambiamento della gestione esistente.

IANNIELLO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento soppressivo dell'inciso al secondo comma e mi riservo di presentare un articolo aggiuntivo al momento opportuno.

VETERE. Vorrei far osservare che l'INAIL non ha competenza nella materia che stiamo discutendo: la copertura delle spese per le cure è esaminata a parte. Ora, se un accertamento deve essere compiuto, noi riteniamo che esso debba avere per oggetto l'intera materia: la ragione per cui l'emendamento è mantenuto non riguarda la gestione INAIL, ma un settore di cui questo ente non si occupa minimamente. La questione, quindi, deve essere rivista sotto l'aspetto finanziario e giuridico: il ministro potrà darci una risposta dopo aver compiuto gli opportuni accertamenti, perché noi non siamo del parere che il problema possa essere risolto nella seduta odierna e, pertanto, chiediamo un rinvio.

IANNIELLO, *Relatore*. Condivido le osservazioni del collega Vetere, però vorrei sottolineare questa circostanza particolare: il trattamento di equo indennizzo previsto per gli impiegati dello Stato non può essere esteso agli operai senza cancellare la indennità analoga che, sotto la forma di assegno vitalizio,

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

agli stessi è corrisposta dall'INAIL. Per gli operai l'attuale regime assicurativo dei cosiddetti infortuni sul lavoro (o malattie contratte in servizio e per cause di servizio, per gli impiegati) darà luogo da parte dell'INAIL — al quale l'amministrazione è tenuta a versare un certo contributo proporzionale alla pericolosità dell'ambiente di lavoro — ad una erogazione del cosiddetto assegno vitalizio, il cui ammontare è proporzionale alle menomazioni subite dagli interessati. Quindi, nel passare da un regime all'altro, ovviamente occorrerà modificare tutta la normativa che sottrae l'amministrazione pubblica dall'obbligo di assicurare i propri operai dipendenti presso l'INAIL, in rapporto alla pericolosità dell'ambiente. A mio avviso, anche sul piano della stessa tecnica legislativa, non possiamo operare *sic et simpliciter* la estensione del trattamento di equo indennizzo al personale operaio sottoposto ad un altro regime, senza modificare preventivamente le norme che ho poc'anzi ricordato. Questo problema, comunque, dovrà essere posto anche in sede di elaborazione, da parte del Governo, di un testo unico sullo stato giuridico degli operai e degli impiegati. Nel caso in cui esso non fosse risolto nel senso da me indicato, noi faremmo gravare sull'amministrazione un pesante onere. Per queste ragioni io ho ripiegato sull'emendamento subordinato che comporterebbe un onere estremamente modesto ed eventuale (ci auguriamo che non avvengano infortuni sul lavoro e che, comunque, essi siano di lieve entità) e, secondo il mio parere, ci consentirebbe di approvare il provvedimento nella seduta odierna.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Io penso che l'onorevole Vetere non possa non convenire con me che l'emendamento, così come è formulato, non può essere accettato. Ora, lasciando da parte i due aspetti relativi alla copertura (l'emendamento praticamente sostituisce un sistema ad un altro senza trarne le dovute conseguenze) ed all'equo indennizzo, debbo far rilevare che lo Stato continuerebbe a pagare i contributi assicurativi all'INAIL, assumendosi però l'onere di provvedere in materia. Non si può legiferare mediante la semplice approvazione di un emendamento soppressivo in un campo che esigerebbe invece la predisposizione di un apposito articolo. Per quanto riguarda invece la questione subordinata, che tenderebbe ad attribuire agli operai non l'equo indennizzo, per le ragioni esposte

dal relatore, ma una forma di intervento limitatamente ad alcune ipotesi che non comportano uno sconvolgimento di tutta la normativa, io non mi sono pronunciato in senso negativo, ma mi sono soltanto riservato di riflettere; è possibile che possa esprimere il mio parere definitivo nel corso della seduta, anche perché l'emendamento formulato dal relatore riguarda l'ultima parte del disegno di legge e quindi sarà discusso in seguito.

VETERE. Accantoniamo la questione, per il momento: la riprenderemo in esame quando il ministro sarà in grado di sciogliere questa riserva.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che nel caso in cui l'emendamento comportasse un aumento degli oneri, io sarei costretto, a sensi del regolamento, a chiedere il parere della Commissione bilancio.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Sono del parere che si debba procedere alla votazione sul secondo comma dell'articolo 1: non credo che i nostri lavori debbano subire un arresto, in quanto l'emendamento subordinato dovrà essere discusso alla fine dei nostri lavori.

VETERE. La questione potrà essere ripresa in considerazione alla fine della seduta. Ritiro anche io l'emendamento e mi riservo, al momento in cui la questione sarà posta, di ritornare sul problema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originario.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Gli operai dello Stato sono classificati come segue:

- capi operai;
- operai specializzati;
- operai qualificati;
- operai comuni;
- operai apprendisti.

Il capo operaio sovrintende alle lavorazioni nel settore cui è assegnato disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

per l'operaio specializzato è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale;

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

per l'operaio qualificato è richiesta una specifica capacità nella qualifica professionale oppure particolare competenza per l'esercizio di compiti di vigilanza, di sorveglianza o di controllo;

per l'operaio comune è richiesta una generica capacità nella qualifica o per l'espletamento di compiti che richiedono un breve tirocinio oppure per lavori di trasporto di materiali o di pulizia;

L'operaio apprendista presta la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale e la categoria in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente di concerto con il ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il ministro del tesoro. Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione della detta tabella, continuano ad avere efficacia quelle attualmente in vigore.

(È approvato).

ART. 3.

La dotazione organica del ruolo è fissata per legge.

Il ruolo è distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.

In casi eccezionali, per comprovate esigenze di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli degli operai di ciascuna amministrazione può essere aumentata, fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato di concerto con il ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il ministro del tesoro.

Resta salvo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, riguardante l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per l'assunzione degli operai dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, ferma restando,

se prevista negli ordinamenti delle singole amministrazioni, la facoltà di elevare il limite inferiore, o variare il limite superiore, per determinate categorie di operai in rapporto a particolari esigenze di lavoro.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono avere conseguito la licenza di scuola elementare ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti nel bando di concorso.

Possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione, ad eccezione per l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la quale restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, per quanto concerne il reato di contrabbando per i generi di monopolio.

Per l'ammissione all'esercizio di particolari mansioni gli ordinamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso, possono prescrivere anche altri requisiti di carattere professionale.

Non hanno titolo per conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera d) dell'articolo 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel decreto che indice il concorso, per la presentazione della domanda di ammissione.

L'onorevole Galloni ha presentato il seguente emendamento: *sostituire al secondo comma le parole « ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra » con le*

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

seguenti: « ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ».

IANNIELLO, *Relatore*. In base alla legge n. 482 le categorie di invalidi e orfani possono essere chiamate per concorrere fino al limite di età di 55 anni. Volere abbassare il limite mi pare ingiustificato, trattandosi di un'aliquota riservata.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Desidero avere assicurazioni che non esistono termini particolari per l'assunzione generale.

IANNIELLO, *Relatore*. No.

GALLONI. La legge del 2 aprile 1968 prevede che non si applicano le disposizioni della legge medesima a coloro che abbiano superato i 55 anni di età. Qui vi è un richiamo preciso alla legge n. 482, ma portare il limite di età per gli operai da 55 a 45 anni mi pare una sperequazione senza fondamento.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Questa legge è una disciplina generale sull'assunzione obbligatoria, mentre qui si tratta di categorie speciali. Invece l'articolo 4 si riferisce a concorsi generali e il limite d'età stabilito costituisce un beneficio ulteriore perché l'ammissione è possibile ad un'età superiore per quanto riguarda l'assunzione normale.

VETERE. Non credo di poter consentire con l'interpretazione del ministro perché la formulazione di questo comma dell'articolo 4 è equivoca; qui non è detto espressamente quel che dice il ministro per le categorie di candidati per i quali la legge speciale prevede la deroga. Se il limite massimo non può superare i 40 anni; ciò significa che vale il limite di 40 anni e non quello di 55 anni. Altrimenti si deve specificare: « fermo restando quanto previsto nella legge n. 482 ».

CARUSO. Si potrebbe dire: « ferma restando la facoltà di variare il limite per determinate categorie »; ciò, per altro, implicherebbe la determinazione dell'autorità che può prevedere queste deroghe.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Il consiglio d'amministrazione può prevedere deroghe ai requisiti necessari per l'assunzione degli operai dello Stato.

CARUSO. Bisogna allora introdurre una specificazione in tal senso.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Mi pare che questa sua richiesta possa trovare risposta nel comma terzo dell'articolo 5.

IANNIELLO, *Relatore*. Proporrei di aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « per coloro i quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio », le altre: « fermi restando in ogni caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di età previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Accetto questo chiarimento. Tornando brevemente al problema sollevato dall'onorevole Caruso, desidero far notare che il punto 2) del primo comma, nello stabilire i limiti di età, prevede anche che resti ferma, se prevista negli ordinamenti delle singole amministrazioni, « la facoltà di elevare il limite inferiore, o variare il limite superiore, per determinate categorie di operai in rapporto a particolari esigenze di lavoro ». Ora, mi sembra di ricordare (ma in questo momento non sono in grado di affermarlo con sicurezza e quindi bisognerebbe compiere un accertamento in tal senso) che gli ordinamenti delle singole amministrazioni conferiscano tale facoltà, appunto, ai consigli di amministrazione.

VETERE. Io vorrei sottoporre ai colleghi l'opportunità di costituire un comitato ristretto, con la partecipazione del relatore e del ministro, allo scopo di superare le perplessità manifestate e di poter quindi riprendere i lavori la settimana ventura con la certezza di non dover poi rimettere in discussione l'argomento.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. A questo punto mi sembrerebbe anche opportuno definire le questioni che dovranno essere sottoposte all'esame della Commissione bilancio.

VETERE. Una di queste potrebbe riguardare il trattamento economico proposto dal Governo in caso di malattia.

TOZZI CONDIVI. La proposta avanzata dal collega Vetere mi sembra logica, però a mio avviso è anche giusta l'osservazione del ministro: quando, infatti, l'eventuale Comi-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

tato ristretto avrà raggiunto un accordo, la Commissione bilancio sarà chiamata a pronunciarsi in merito e successivamente noi potremo riprendere in esame l'argomento.

RICCIO STEFANO. Se la proposta del collega Vetere ha lo scopo di accertare l'organo avente facoltà di apportare varianti ai limiti di età previsti per l'assunzione degli operai dello Stato, non credo che essa abbia ragione di essere. Infatti, negli ordinamenti delle singole amministrazioni, se è previsto questo potere, è anche indicato l'organo che ha il diritto di esercitarlo: quindi, al riguardo, non vi è alcun accertamento da compiere.

IANNIELLO, Relatore. A parte l'ansiosa attesa della categoria, della quale ciascuno può farsi carico a seconda della sua sensibilità, io vorrei mettere in evidenza un altro aspetto del problema: tutti gli emendamenti sono stati elaborati congiuntamente da Governo e sindacati, ad eccezione di due o tre proposte di modifica sopravvenute durante la discussione. Vorrei pertanto proporre ai colleghi di circoscrivere l'intervento dell'eventuale Comitato ristretto a queste ultime, procedendo quindi nell'esame del disegno di legge perché mi sembra che gli emendamenti proposti dai colleghi Vetere ed altri (relativi alla durata del periodo per il quale è riconosciuto l'indennizzo a coloro che contraggano malattie ed alla decorrenza del parametro superiore agli operai) non presentino grosse difficoltà.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vetere e Tozzi Condivi propongono la nomina di un Comitato ristretto. Avverto i colleghi che gli emendamenti comportanti onere finanziario dovranno essere trasmessi per il parere alla V Commissione bilancio in modo che la prossima settimana, avendo sia il parere della V Commissione bilancio sia quello del Governo, si possa approvare definitivamente il disegno di legge.

RICCIO STEFANO. Noi siamo contrari alla formazione di un Comitato ristretto perché dobbiamo esaminare solo pochi emendamenti; d'altro canto il disegno di legge è sufficientemente noto e, se ci imbatteremo in emendamenti comportanti onere finanziario, chiederemo il parere della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, insiste nella sua proposta?

TOZZI CONDIVI. La ritiro se la ritira l'onorevole Vetere.

VETERE. La ritiro, signor Presidente.

GALLONI. Poiché gli invalidi per servizio sono equiparati dalle leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474, a quelli di guerra, oltre che dalla citata legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio al lavoro ritengo che sarebbe doveroso equipararli espressamente in questi casi.

GUI, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Vi sono gli invalidi per servizio e quelli civili.

GALLONI. L'equiparazione si può operare solo per gli invalidi per servizio.

GUI, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Propongo di aggiungere prima delle parole « ai quali » le parole: « e in genere per coloro ».

PRESIDENTE. Il secondo comma, in base all'emendamento Galloni ed ai suggerimenti emersi durante la discussione sull'articolo, risulterebbe così formulato:

« Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quarant'anni di età ed i quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio, fermi restando in ogni caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di età previsti dalla legge 2 aprile 1968, numero 482 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo:

ART. 5.

I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.

Con decreto del ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonché il numero dei posti conferibili.

Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facoltà di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso — precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre — a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.

Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per cento dei posti stessi può essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.

Le singole amministrazioni, nell'indicare nei bandi di concorso per ciascuna qualifica professionale le percentuali da riservare agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore, possono limitare la partecipazione a coloro che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

I posti non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il

termine di otto mesi indicati nel precedente comma.

Agli operai in servizio che partecipano a concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria superiore, compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la località presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonché la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.

Gli onorevoli Ianniello e Galloni hanno presentato il seguente emendamento:

Il comma nono dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Nei bandi di concorso sono indicati, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Gli onorevoli Vetere, Angelini e Caruso hanno presentato i seguenti emendamenti: il primo, principale, diretto a sostituire il comma nono dell'articolo 5, con il seguente:

« Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore »;

il secondo, subordinato, diretto a sostituire il medesimo comma con il seguente:

« Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione ».

VETERE. Ritiro l'emendamento subordinato. Illustrando il primo emendamento devo dire che non siamo d'accordo circa il parere che si prevede debba essere espresso dal consiglio d'amministrazione per l'ammissione ai concorsi. Se si tratta di accertare i requisiti obiettivi si deve dire in un certo modo; se invece non è così, non si può subordinare al giudizio del consiglio d'amministrazione la partecipazione al concorso quando sussistano i requisiti obiettivi. Altrimenti si introduce una norma che può essere adoperata con criteri diversi da quello cui si riferiscono il relatore ed il Governo.

IANNIELLO, *Relatore*. Credo che non si debba ignorare il punto di partenza, cioè una articolazione che prevede per questi posti riservati alle categorie interne il possesso della qualifica di ottimo nell'ultimo triennio. È stato sostenuto dai sindacati che la qualifica di ottimo non può interferire sulla capacità professionale che è l'unico valido elemento di giudizio. Si trattava, quindi, di eliminare il requisito della qualifica di ottimo e per dare all'amministrazione la possibilità di valutare i più diligenti si è ripiegato su questo giudizio preventivo del consiglio d'amministrazione cui partecipano, del resto, anche i rappresentanti dei lavoratori e non vi sono quindi pericoli di eccessi di potere. Prego l'onorevole Vetere di voler quindi ripiegare sul suo subemendamento coincidente con quello da me presentato, dal momento che il concorso fra sindacati e Governo garantisce la tutela contro discriminazioni.

CARUSO. Le osservazioni del relatore non sono rispondenti a logica, perché la valutazione del personale può avvenire soltanto in sede di concorso: gli operai non possono essere sottoposti ad una valutazione preventiva da parte del consiglio di amministrazione. Inoltre, la disposizione del disegno di legge è basata su un fatto oggettivo (le singole amministrazioni possono limitare la partecipazione a coloro che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio) mentre l'emendamento subordinerebbe la partecipazione al concorso ad una valutazione discrezionale del consiglio di amministrazione. Con questa norma, invece di affermare un principio di eguaglianza, creeremmo una sperequazione tra la posizione di questi operai e quella degli altri dipendenti dello Stato.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Vorrei far rilevare ai commissari che i concorsi di cui si tratta sono speciali, riservati agli interni e quindi l'ammissione agli stessi deve essere sottoposta ad alcune limitazioni temporali. Se i colleghi non gradiscono il testo sostitutivo, io non avrei alcuna difficoltà a ritornare alla formulazione del disegno di legge che prevede due termini oggettivi: la qualifica di « ottimo » ed il triennio, mentre il nuovo testo attribuirebbe al consiglio di amministrazione una discrezionalità amplissima.

TOZZI CONDIVI. Anche io sarei favorevole al testo originario del disegno di legge, la cui formulazione, in realtà, non introduce

alcuna discriminazione, bensì sancisce un principio generale accettato nel pubblico impiego. Se noi quindi sopprimessimo i due termini oggettivi a cui faceva riferimento il ministro creeremmo possibili sperequazioni.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione*. Desidero specificare che propongo in via subordinata il ritorno al testo originario del disegno di legge, nel caso in cui l'emendamento concordato con i sindacati non fosse gradito alla Commissione.

ANGELINI. È stato già detto che la qualifica di « ottimo » racchiude diversi giudizi, non soltanto quelli che si riferiscono espressamente alle capacità lavorative del dipendente, che vanno stabilite nel momento dell'esame: esiste, quindi, una preclusione per alcuni dipendenti che potrebbero possedere qualità speciali nell'ambito della lavorazione.

Per quanto riguarda poi le segnalazioni al consiglio di amministrazione, vorrei ricordare che quest'ultimo, essendo organo centrale, nella sua opera di valutazione preventiva non può che ripetere i giudizi già espressi dagli enti che fanno le segnalazioni: questi, a loro volta, sanno che i dipendenti non sono utilizzati in servizio in base alla categoria di appartenenza. Infatti, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, esistono delle lavorazioni in cui gli operai svolgono delle mansioni che vanno dalla categoria inferiore a quella superiore, e quindi una valutazione può essere espressa soltanto in sede di concorso. Un giudizio preventivo toglierebbe qualsiasi possibilità a tutti coloro che hanno la capacità di svolgere mansioni di categoria superiore.

VETERE. Se la questione riguarda il periodo di servizio che il singolo operaio deve aver prestato, allora la soluzione è senz'altro possibile. Più complesso è invece l'altro problema, quello relativo al giudizio del consiglio di amministrazione. Gli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 disciplinano questo caso e prevedono una sola ipotesi in cui sia richiesto il parere di questo organo: la partecipazione al concorso di candidati che non siano in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera direttiva. Nelle stesse disposizioni, che regolano anche il passaggio degli impiegati, per riserva di posti, dalla categoria inferiore a quella superiore, non vi è alcun riferimento ad una valutazione del consiglio di amministrazione e nemmeno alla qualifica

che gli impiegati conseguono annualmente. Poiché, in sostanza, si tratta di attribuire agli appartenenti ad una determinata categoria la possibilità di partecipare ad un concorso, io credo che dovremmo sopprimere il requisito del giudizio del consiglio di amministrazione e creare per gli operai le stesse condizioni di cui già fruiscono gli impiegati.

RICCIO STEFANO. Vorrei insistere nella tesi sostenuta dall'onorevole Tozzi Condivi, prescindendo dagli argomenti che egli ha addotto in rapporto a quanto avviene nella pubblica amministrazione e respingendo l'argomentazione secondo cui i requisiti che si riferiscono agli anni di servizio prestati possono essere considerati soltanto per le carriere direttive, il che non mi sembra esatto.

Sostanzialmente che cosa si richiede nel testo originario del disegno di legge? Si prevede che non si possa partecipare al concorso per il passaggio a categoria superiore da parte di chi ha mostrato disinteresse per il servizio; questa garanzia, nell'interesse della pubblica amministrazione, si attua attraverso l'ammissione al concorso sulla base del requisito dell'anzianità di servizio e della qualifica ottenuta, indipendentemente da quelli che saranno i risultati del concorso. La qualifica di ottimo, infatti, si dà ogni anno in relazione all'attività ed alle attitudini manifestate, alla volontà e all'attaccamento al servizio dimostrate, e sarebbe strano che la pubblica amministrazione dovesse ammettere ai concorsi riservati coloro che in 3 anni non hanno mostrato di avere preparazione — non dico cattiva volontà — adeguata al servizio.

Concordo, pertanto, con l'onorevole Tozzi Condivi e mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo originario del disegno di legge.

IANNIELLO, Relatore. Precisiamo che ciò che avviene nel settore degli impiegati è diverso da ciò che avviene nel settore di cui ci occupiamo. Qui si tratta del passaggio da una qualifica all'altra ove si accede per concorso con una quota di posti riservata. Per gli impiegati, invece, gli articoli qui richiamati riguardano il passaggio di categoria nell'ambito della carriera. Noi diamo agli operai interni il privilegio di poter accedere con una quota riservata di posti ad una carriera diversa e non possiamo non stabilire un criterio, il più elastico e al tempo stesso obiettivo possibile, che permetta a chi abbia dimostrato diligenza nell'espletamento del lavoro, rispetto ai negligenti, di partecipare a detti concorsi. Noi diamo al consiglio d'amministrazione, cui parte-

cipano i rappresentanti dei lavoratori, una facoltà di valutazione per l'ammissibilità, e mi pare che questa soluzione non dovrebbe allontanarsi dallo scopo finale, perché il requisito della qualifica di ottimo non sempre dà un giudizio reale e sarebbe stato un criterio troppo rigido.

RICCIO STEFANO. Il consiglio d'amministrazione non può decidere *a posteriori* su una valutazione. Si torna al criterio dell'ammissibilità per avere garanzie.

CARUSO. Mi pareva che la nostra proposta dovesse trovare eco in questa Commissione, ma il relatore ci fa tornare alle origini, cioè indietro, e non possiamo. Significherebbe tornare ad una valutazione del personale che è abbandonata in tutte le categorie pubbliche. La legge delega ha abolito le qualifiche per gli insegnanti, e perché con gli operai dobbiamo tornare alle origini? Significa conservare una posizione classista e reazionaria. A nostro avviso la valutazione deve essere obiettiva.

RICCIO STEFANO. Per i pubblici dipendenti non vi è più la qualifica?

CARUSO. Abbiamo approvato per i parastatali una norma che dice che si può passare ad altra qualifica stabilendo una percentuale del 20 per cento. Poi vi sarà la valutazione del concorso.

Noi siamo d'accordo sulla necessità che vi devono essere almeno 2 anni di anzianità: questo è un requisito obiettivo; ma poi il candidato sarà valutato in sede di concorso e non si può pensare che il consiglio d'amministrazione, composto da persone lontane dall'ambiente di lavoro, possa valutare gli operai. La valutazione deve avvenire sulla base di fatti obiettivi e quello della qualifica è un criterio abbandonato da tutti.

GUI, Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione. L'emendamento Ianniello (che è nominalmente del relatore ma sostanzialmente è il frutto dell'accordo intercorso tra Governo e sindacati) a mio parere è soddisfacente perché rende elastico il giudizio subordinandolo al parere favorevole del consiglio di amministrazione, di cui fanno parte anche i rappresentanti dei sindacati. Le confederazioni hanno accettato questo testo e quindi non capisco perché in questa sede siano sorte tutte queste difficoltà. Non è esatto affermare che nell'ambito della pubblica ammi-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

nistrazione le qualifiche siano state abolite. Ad esempio, nella categoria degli insegnanti che costituiscono un ordine a sé (ma sono considerati impiegati civili dello Stato) è stato introdotto un sistema di valutazione diverso da quello tradizionale: cioè il giudizio sui docenti che ne avessero bisogno per partecipare ai concorsi è affidato ad un collegio composto da rappresentanti degli stessi. È stata quindi soppressa la qualifica elaborata dal preside. Per la categoria degli impiegati civili esiste invece la qualifica e il disegno di legge in esame estende le norme dello stato giuridico di questo personale anche agli operai. Il riferimento alla qualifica, quindi, non è una manifestazione di classismo. Non mi sembra giusto affermare questo, perché la nota di cui si tratta attiene, in questa ipotesi molto limitata, alla partecipazione privilegiata al concorso. L'ammissione a questo deve essere basata su criteri indiscriminati, perché agli operai partecipanti è riservata un'aliquota dei posti, e quindi nell'ipotesi in cui il numero dei candidati sia inferiore a quello dei posti riservati, gli aspiranti hanno quasi la certezza di vincere. Ci è parso quindi equo subordinare l'ammissione ad alcune considerazioni: il testo del disegno di legge stabiliva il possesso della qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio: le organizzazioni sindacali hanno giudicato questo criterio ampiamente discrezionale e quindi hanno chiesto la sostituzione — da noi accettata — della qualifica di « ottimo » con un giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. Credo, pertanto, che possiamo adottare questa soluzione obiettiva che, tra l'altro, dà anche un margine minimo di sicurezza alle amministrazioni: non dobbiamo infatti dimenticare che si tratta di concorsi privilegiati, sottratti quindi a candidati esterni ed esclusivamente riservati agli interni, il cui numero può anche essere molto esiguo. La norma in oggetto, perciò, non è affatto persecutoria e credo possa essere tranquillamente accettata.

VETÈRE. Non è esatto parlare di privilegio con riferimento alla categoria degli operai: la norma in esame esiste già a favore degli impiegati e quindi si tratta di un diritto riconosciuto. Vorrei che il signor ministro mi spiegasse per quale motivo un impiegato dell'amministrazione dello Stato, con qualifica di archivistica, possa partecipare al concorso interno per segretario, con riserva di posti, solo sulla base della anzianità di servizio, mentre l'operaio può partecipare a concorsi sulla base di un giudizio discrezionale.

GUI, *Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* Non ho parlato di privilegio: ho semplicemente affermato che i concorsi in parola sono privilegiati, e che tali concorsi esistono anche per gli impiegati.

RICCIO STEFANO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento essendo favorevole al testo originario del disegno di legge.

GALLONI. Al fine di superare questa *impasse*, io suggerirei di richiamarci alla formula già altre volte adottata, del servizio prestato senza demerito.

Chiedo al relatore se è d'accordo nel sostituire la formula « che abbiano riportato la qualifica di ottimo » con la seguente « che abbiano prestato servizio senza demerito ».

IANNIELLO, *Relatore.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente nuova formulazione dell'emendamento al nono comma dell'articolo 5, emendamento proposto dai deputati Galloni, Vetere, Ianniello, Caruso e Angelini, che assorbe i precedenti emendamenti:

Sostituire il nono comma con il seguente:

« Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai è subordinata alla condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, che a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 5.

I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.

A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.

Con decreto del ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonché il numero dei posti conferibili.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1974

Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facoltà di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso — precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre — a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.

Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per cento dei posti stessi può essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.

Le singole amministrazioni, nell'indicare nei bandi di concorso per ciascuna qualifica professionale le percentuali da riservare agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore, possono limitare la partecipazione a coloro che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai è subordinata alla condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.

Agli operai in servizio che partecipano a concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria superiore, com-

pete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la località presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonché la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.

(E approvato).

Poiché ai successivi articoli 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Può essere indetto un unico concorso per il conferimento di posti nella categoria degli operai comuni, anche se disponibili in ruoli organici di amministrazioni diverse.

In tale caso le attribuzioni in materia spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati, sino all'approvazione delle graduatorie dei candidati idonei e dei vincitori, sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i ministri interessati.

Detto decreto stabilisce il numero dei posti messi a concorso per il ruolo od i ruoli di ciascuna amministrazione, nonché il numero dei posti per ciascuna qualifica.

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono precisare la qualifica per la quale intendono concorrere ed indicare in ordine di preferenza le amministrazioni nei cui ruoli organici, se vincitori, desiderano essere nominati.

I candidati stessi possono altresì dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai ruoli delle singole amministrazioni sono disposte con il decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando l'ordine della graduatoria medesima.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato nella graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo nel quale rimangano posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

(E approvato).

ART. 7.

La nomina in prova ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso — fatte salve le eccezioni previste dalla legge in favore degli aventi diritto al collocamento obbligato-

rio e degli allievi operai civili delle scuole dell'amministrazione della difesa di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, modificata dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 — da effettuare:

1) mediante prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale, per i posti da conferire nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati;

2) a scelta, per i posti da conferire nella categoria degli operai comuni, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve partecipare al primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso o nei due immediatamente successivi, non ottenga l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

Per l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

(*E approvato*).

ART. 8.

L'operaio consegue la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che già l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Il passaggio a categoria superiore, comunque conseguito, non comporta periodo di prova.

Restano ferme le speciali disposizioni delle amministrazioni autonome concernenti gli organi competenti all'emanazione del decreto di nomina e alla risoluzione del rapporto.

(*E approvato*).

IANNIELLO, *Relatore*. Proporrèi di rinviare il seguito della discussione poiché sugli articoli successivi sono stati presentati emendamenti che meritano un maggiore approfondimento.

VETERE. Sono d'accordo per il rinvio della discussione. Con l'occasione chiedo al Governo di dare adeguata valutazione all'articolo aggiuntivo che presenta notevoli differenze nelle varie formulazioni proposte.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che diamo mandato al relatore di prendere gli opportuni contatti con il rappresentante del Governo per un maggiore approfondimento degli emendamenti presentati, alcuni dei quali, comportando onere finanziario, saranno trasmessi nel frattempo alla V Commissione bilancio per il parere appunto sulle conseguenze finanziarie.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO